



COMUNE DI CAMPONOOGARA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

APPROVATO CON D.C.C. N° 22 DELL'08.06.2023
MODIFICATO CON D.C.C. N°



INDICE

Art. 1.	Costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
Art. 2.	Il Sindaco
Art. 3.	Obiettivi del Gruppo
Art. 4.	Attività del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
Art. 5.	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
Art. 6	Competenze
Art. 7	Volontari effettivi
Art. 8	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
Art. 9	Diritti dei Volontari del GCVPC
Art. 10	Doveri dei Volontari del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile
Art. 11	Organizzazione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile
Art. 12	Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
Art. 13	Consiglio Direttivo
Art. 14	Elezione del Consiglio Direttivo
Art. 15	Coordinatore operativo
Art. 16	Organizzazione operativa del GCVPC
Art. 17	Sede Operativa/dotazioni tecniche, vestiario e D.P.I.
ART.18	Libro delle Adunanze
Art. 19	Libro Inventario
Art. 20	Segretario del Consiglio Direttivo del GCVPC
Art. 21	Comportamento
Art. 22	Controllo da parte del Comune
Art. 23	Modalità di impiego dei volontari
Art. 24	Interventi in ambito extra-comunale
Art. 25	Norme amministrative e finanziarie
Art. 26	Efficacia del Regolamento
Art. 27	Entrata in vigore ed abrogazioni

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile" e sm.i.

Articolo 1.

Costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Camponogara è costituito con Delibera di Giunta Comunale n° 123 del 02 Luglio 2001, di seguito GCVPC, ha sede legale presso la Sede Municipale del Comune di Camponogara in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs n° 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del D.Lgs n° 117/2017;
2. Il GCVPC è un Ente del Terzo Settore, costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
3. Il GCVPC è iscritto all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile al n° PCVOL-05-B-1156-VE-07, ai sensi della DGRV n° 2561/2003 e s.m.i., e nell'Elenco Centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n° 106/2020, nella sezione “Altri Enti del Terzo settore”.

Articolo 2.

Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n° 1/2018, in qualità di Autorità Territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività di GCVPC; il Sindaco è, altresì responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs n° 1/2018. Il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile ex art. L. 225/'92 fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, designa il responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato all'interno dell'organico dell'ente o nell'ambito della funzione associata fra comuni, oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni, che lo supporta nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa vigente e ai sensi del presente regolamento.
2. Il Sindaco nell'espletamento di detto compito, si avvale del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio di Protezione Civile.
3. Il Sindaco nomina, su proposta dei componenti del Gruppo, fra i componenti dello stesso un Coordinatore e un vice Coordinatore.

Articolo 3.

Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dalla attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Articolo 4.

Attività del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del GCVPC secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Camponogara, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 13.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Articolo 5

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. L'ammissione al Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile è così regolamentata:
 - Il numero dei volontari è illimitato.

- Essi prestano la loro attività in modo personale, volontario e gratuito.
 - I principi che animano l'attività di Protezione Civile sono l'impegno, la lealtà, il senso di responsabilità, la totale gratuità e lo spirito di collaborazione.
2. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
 3. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
 4. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
 5. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, PEC, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
 6. Possono aderire al GCVPC, tutti coloro che ne condividono i principi e gli scopi ed hanno presentato domanda di ammissione al Sindaco con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - impegno ad attenersi al presente regolamento;
 - disponibilità a partecipare ad un periodo di tirocinio delineato specificatamente.

Per ottenere l'ammissione si deve presentare richiesta d'iscrizione al Sindaco del Comune di Camponogara utilizzando apposito modulo reperibile presso la sede del GCVPC, presso l'ufficio comunale di Protezione Civile e sul sito Web ufficiale del Comune di Camponogara.

Per presentare richiesta di ammissione si dovranno avere i seguenti requisiti:

 - essere in buono stato psicofisico attestato previa autocertificazione da parte dell'interessato, che garantisce di essere in buona salute;
 - non avere liti pendenti, in un procedimento civile od amministrativo, con il Comune;
 - non avere debiti verso il Comune, o azienda da esso dipendente, per non aver pagato imposte, tasse, tributi, ecc.;
 - non aver ricevuto condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
 - non aver ricevuto sanzioni interdittive che limitino l'accesso ai pubblici uffici o sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - non svolgere attività contrastanti con le finalità del presente regolamento;
 - essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Gruppo e dagli Enti territoriali e da altre organizzazioni facenti parte del Sistema di Protezione Civile;
 - essere disponibile a svolgere le attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile.

7. Alla domanda d'iscrizione sarà possibile allegare ogni informazione che descriva le attitudini e competenze che potranno essere utili all'interno del GCVPC come pure le aspirazioni riferite all'attività del GCVPC stesso.
8. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del **Comune** e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore Operativo del GCVPC di cui all'articolo 15. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
9. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
10. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Articolo 6.

Competenze

1. Sono di competenza del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Camponogara i rapporti con le Autorità e Pubbliche Amministrazioni facenti parte del Sistema comunale, del Distretto, della Città metropolitana di Venezia, e del sistema regionale e nazionale di Protezione Civile entro il quale il GCVPC agisce e sviluppa i propri compiti d'istituto conformemente a quanto disposto dalle leggi in materia. La partecipazione dei membri del Gruppo dev'essere animata dalla piena collaborazione, con le Autorità, gli Enti e le Associazioni di Volontariato, secondo le attitudini e competenze proprie ed acquisite nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
2. Il GCVPC svolge la propria attività secondo le direttive degli organi di Protezione Civile; per le azioni sul territorio comunale assume le direttive dal Sindaco o suo delegato a tal fine è fra i suoi scopi ed obblighi mantenere i requisiti di moralità e capacità operativa.

Articolo 7

Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.
Durante il periodo di prova i volontari sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati: copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

3. Ogni soggetto farà parte del GCPVPC, con funzione di volontario ausiliario, senza incarico operativo (osservatore) fino a quando non avrà svolto un periodo di prova della durata di sei mesi, per servizi di supporto, assieme ad altri membri del Gruppo e dopo che avrà partecipato alle riunioni informative organizzate dal Comune o da altri Enti, sui temi della Protezione civile in modo tale da assumere competenze, conoscenze sul ruolo della P.C., sulle norme che la regolano e sulle responsabilità, dopo questo momento sarà a tutti gli effetti un membro effettivo.
4. I volontari iscritti al GCPVPC saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al GCPVPC ed il ruolo assegnato. Ogni anno gli iscritti avranno la possibilità di partecipare a corsi di formazione organizzati dal Gruppo stesso, dal Comune e/o da altri Enti competenti, sulla base di un piano della formazione concordato e deciso fra i referenti comunali alla Protezione civile ed il GCPVPC e ciò con lo scopo di ovviare ad eventuali carenze e per garantire l'apprendimento per le attività e funzioni che si intendono programmare e garantire nel tempo.
5. I volontari ammessi al gruppo possono essere impegnati attivamente dopo aver superato con esito positivo il corso di formazione di base e di sicurezza e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità all'attività di protezione civile;
6. Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile;
7. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante tutte le attività di protezione civile, compresi addestramenti, formazione ed esercitazioni;
8. In nessun caso i volontari potranno intervenire operativamente senza la previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato anche per le vie brevi (cellulare, mail o P.E.C.); la formalizzazione per iscritto dovrà seguire nel più breve tempo possibile.

Articolo 8

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al GCPVPC con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 12 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Articolo 9.

Diritti dei Volontari del GCVPC

1. Il volontario del GCPVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
5. I volontari del GCVPC hanno diritto inoltre:
 - a prendere parte ai lavori delle Assemblee;
 - a prendere parte alle votazioni nelle Assemblee (solo i volontari effettivi);
 - ad eleggere gli organi del GCPVPC (solo i volontari effettivi);
 - a ricevere in dotazione la divisa completa;

Articolo 10

Doveri dei Volontari del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore Operativo di cui all'articolo 15 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

2. I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità etiche del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Articolo 11.

Organizzazione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1. Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo

Articolo 12.

Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da n° 5 volontari (Coordinatore Operativo, Vice Coordinatore Operativo, segretario e due volontari effettivi), ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
 - e) formula ed avvala le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile;
 - f) collabora con l'Ufficio di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e alle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco;
 - g) indica all'Ufficio di Protezione Civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari;
 - h) propone all'assemblea del Gruppo l'adozione di regolamenti operativi.

Art. 14

Elezione del Consiglio Direttivo

1. Per l'elezione del Consiglio Direttivo il Sindaco tramite l'ufficio comunale di Protezione Civile, provvede ad inviare a ciascun volontario effettivo ed a mezzo di Posta elettronica e/o lettera raccomandata:
 - a. l'elenco dei Volontari;
 - b. l'elenco dei candidati, ove ve ne siano.
2. Le candidature dovranno essere presentate all'ufficio Protocollo comunale e indirizzate al Sindaco, dagli interessati, per iscritto ed entro il termine stabilito dalla comunicazione inviata.
3. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo si effettua con sistema maggioritario.
A tal fine la lista di candidati al Consiglio Direttivo deve riportare il nome e cognome dei candidati.
4. Ciascun volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile ha diritto di esprimere cinque preferenze, di cui una per il coordinatore e quattro per il direttivo.

5. La scheda dovrà indicare i seguenti ruoli:
 - Coordinatore operativo;
 - Segretario;
 - Componente del direttivo.
6. In mancanza di candidature, ogni componente effettivo del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è votabile.
7. E' proclamato eletto componente del Consiglio Direttivo il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano di età.

Art. 15

Coordinatore Operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari tra i volontari effettivi del gruppo, che abbiano la qualifica di Capo Campo, Coordinatore o Capo squadra, qualora non disponibili tali posizioni, si procederà nella scelta tra i volontari più esperti, secondo i principi di democraticità di cui all'art. 12 comma 5 per un periodo di 3 anni (tre anni) ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 1/2018. Il Sindaco verificherà i requisiti del coordinatore eletto se è idoneo per tale incarico.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 12 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo:
 - organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
 - relaziona al Sindaco le necessita del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
 - cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
 - è responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo;
 - Il Coordinatore operativo provvede, ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo;
 - Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente;

- Il Coordinatore operativo sottopone all'autorizzazione del Sindaco i regolamenti operativi approvati dall'assemblea del Gruppo per darne efficacia;
 - Il Coordinatore operativo cura l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento.
 - Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
4. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
 5. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
 6. L'Assemblea ai sensi dell'art. 12 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
 7. L'Assemblea elegge un Segretario tra i volontari effettivi, che provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio. Mantiene aggiornata la lista dei materiali e delle attrezzature, sia in deposito del gruppo che in dotazione ai Volontari.

Art. 16

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura

Art. 17

Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
3. Il Comune, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC. I materiali e le dotazioni affidate al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile sono di proprietà del Comune e/o in comodato d'uso della Città metropolitana, della Regione, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.
4. I mezzi e i materiali in dotazione al gruppo volontario di protezione civile inventariati a norma di legge, dovranno essere mantenuti in efficienza dal Servizio di Protezione Civile e dai volontari a cui vengono assegnati. Le manutenzioni ed eventuali riparazioni sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
5. La fornitura dei mezzi, materiali ed attrezzature per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni con privati, fermo restando il parere positivo del Consiglio Direttivo e dell'Ente.
6. IL volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
7. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
8. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
9. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.
10. Il Comune anche in forma associata provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio e adeguati DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate.
11. I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.
12. Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso

ai volontari.

Art. 18
Libro delle Adunanze

1. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze.
2. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, viene iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dall'ufficio comunale di Protezione civile prima dell'uso.
3. Ogni verbale del Consiglio Direttivo sarà firmato da tutti i membri presenti alla riunione.
4. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze dell'Assemblea ma in tal caso il verbale sarà sottoscritto solamente dal Segretario.
5. La verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo spetta al Segretario.

Art. 19
Libro Inventario

1. Il Gruppo deve tenere, oltre al libro di cui al precedente articolo 18 il "libro inventario" nel quale devono essere riportati tutti i beni utilizzati dal Gruppo.
La tenuta del libro avviene su apposito registro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dall'ufficio comunale di Protezione civile prima dell'uso.

Art. 20
Segretario del Consiglio Direttivo del GCVPC

1. Il Segretario è responsabile dell'amministrazione del GCVPC,
 - provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Coordinatore Operativo.
 - Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea,
 - sottopone al Comune le necessità per le dotazioni del GCVPC,
 - esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio Direttivo.
 - Egli conserva i documenti d'archivio.
2. Il Segretario, in collaborazione con l'Ufficio comunale di protezione civile, ha il compito di curare la conservazione e l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al Gruppo comunale di volontariato di protezione civile
3. Il Segretario redige verbali delle riunioni, gli atti del GCVPC.
4. Il Segretario ha il compito di conservare i documenti e la corrispondenza nonché l'archivio storico e fotografico della vita del GCVPC.

5. Provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

Art. 21

Comportamento

1. Tutti i volontari devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
2. Inoltre devono:
 - a) mantenere un corretto comportamento morale in qualsiasi situazione si trovino ad operare;
 - b) mantenere esterne al GCVPC le problematiche derivanti da contrasti personali tra volontari estranee alle attività di Protezione civile;
 - c) non fare uso di sostanze alcoliche né di stupefacenti durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di servizio, esercitazione ed emergenza;
 - d) rispettare ed onorare la divisa in qualsiasi luogo ed occasione il volontario si trovi tenendo un contegno degno della divisa che indossa;
 - e) non creare gruppi di "opinione" all'interno del GCVPC se questi vanno a ledere in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma l'integrità del GCVPC stesso;
 - f) rispettare, in ogni servizio, attività esercitativa ed emergenza, quanto impartito da chi ricopre, in quell'occasione, la Responsabilità operativa;
 - g) non mettere a repentaglio, in nessuna occasione, l'integrità fisica dei volontari ed in genere la vita umana.
3. I volontari, senza eccezione alcuna, che non rispettano il Regolamento verranno sospesi per un mese da qualsiasi attività del GCVPC con decisione presa dal Sindaco, anche su proposta del Coordinatore, dopo aver sentito il Consiglio Direttivo.
4. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Art. 22

Controllo da parte del Comune

1. Il Coordinatore operativo, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede ad inviare al Sindaco uno schema delle attività di Protezione civile programmate per l'anno successivo.
2. Il Coordinatore operativo, entro il 31 dicembre di ogni anno, prorogabile al 30 gennaio, provvede a trasmettere al Sindaco:
 - una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente, indicando gli impegni assunti;
 - il programma definitivo delle attività programmate per il nuovo anno. L'Amministrazione potrà proporre modifiche al programma da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
3. A trasmettere ogni anno, e ad ogni richiesta del Comune, relazione:
 - sullo stato e consistenza delle attrezzature, mezzi e dotazioni (ore di lavoro, chilometri percorsi,

tragitti da punto a punto, manutenzioni svolte);

- sulla consistenza dei volontari (elenco, competenze proprie ed acquisite riferite ad ogni persona), attività esercitata da ogni volontario (ore prestate e tipo di servizio desunti dai rapportini di servizio e dai corsi ed attività di formazione).

4. Su richiesta depositerà la documentazione redatta per il tempo strettamente necessario alla presa visione da parte degli Amministratori e del Responsabile dell'ufficio comunale che potrà trarne copia. Nel caso dalla lettura della documentazione si accertasse una cattiva amministrazione del GCVPC, il Sindaco il Coordinatore Operativo ed il Responsabile dell'ufficio di Protezione Civile valuteranno assieme quali azioni intraprendere nei confronti del Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo sarà convocato per assumere spiegazioni. Nel caso sia possibile attuare un'azione correttiva il Comune fisserà un termine entro il quale riportare la situazione alla normalità, diversamente potrà procedere con il commissariamento del GCVPC. La nomina del Commissario spetta al soggetto competente sentito il Sindaco e varrà sino a quando non sarà riportata alla norma la situazione del Gruppo stesso fissando tale termine in sei mesi al massimo. Una volta riportata alla normalità la situazione il Commissario inviterà l'Assemblea a riunirsi per votare gli organi previsti all'articolo 12.

Articolo 23

Modalità di impiego dei volontari

1. Le modalità di impiego del Gruppo comunale di Volontario di protezione civile sono quelle previste al presente regolamento e dal piano comunale di protezione civile.
2. Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del GCVPC.

Articolo 24

Interventi in ambito extra-comunale

1. Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il GCVPC, ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, distrettuale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale.

Articolo 25

Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.

Articolo 26 **Efficacia del Regolamento**

1. Il Rispetto del presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli appartenenti al Gruppo.
2. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico nella sede del GCVPC e pubblicato sul sito internet del Comune di Camponogara.
3. Copia del presente regolamento è consegnata ai componenti del GCVPC, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Articolo 27 **Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato sull'Albo Pretorio on-line.
2. Le modalità di rinnovo e funzionamento del Consiglio Direttivo previste dal presente regolamento verranno applicate alla naturale scadenza dell'attuale consiglio.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.